

**[REGOLAMENTO F.I.T.T.M.]**

**Premessa:** *il seguente Regolamento come pure lo Statuto e il Codice Deontologico e di Condotta della F.I.T.T.M. sono stati redatti per il buon raggiungimento degli scopi sociali, con il massimo rispetto di democraticità associativa. Si precisa che il "THAI MASSAGE" non è: una medicina, una prestazione sanitaria, un massaggio, uno sport. Infatti, la terminologia inglese "THAI MASSAGE" viene da tempo, convenzionalmente e inequivocabilmente, usata in tutto il mondo per indicare e tradurre il "นวดโบราณ - NUAD BORARN" l'insieme di quelle tecniche proprie della tradizione thailandese finalizzate al benessere psico-fisico della persona attraverso quel particolare e articolato lavoro che viene compiuto lungo le linee energetiche alternato a tecniche di yoga passivo e momenti di rilassamento e/o meditazione e che per questo lo hanno reso così famoso. Soprattutto in passato, il Thai Massage veniva insegnato dai monaci buddisti presso i templi e non in scuole od ospedali. Pertanto se pur frequente e di uso estremamente comune è alquanto improprio tradurre letteralmente "THAI MASSAGE" in "MASSAGGIO TAILANDESE" secondo l'accezione occidentale del termine, infatti verrebbe meno quello che è il significato attribuitogli in Oriente cioè di un "TRATTAMENTO ENERGETICO" compiuto secondo una filosofia di vita millenaria. La parola "massaggio" nell'uso corrente della lingua italiana, invece, evoca altri tipi di lavori più propriamente riconducibili ad altre professioni quali quella medica, fisioterapica ed estetica con cui non ha nulla a che vedere il professionista di thai massage, disciplinato ai sensi della legge 4/2013 (disposizioni in materia di professioni non organizzate). L'appartenenza alla FEDERAZIONE TRADITIONAL THAI MASSAGE, non è vincolante per lo svolgimento della professione, ma un semplice valore aggiunto a garanzia e tutela dell'utenza finale.*

**Art. 1 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Le norme del Regolamento vengono approvate e/o modificate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei Soci della F.I.T.T.M., a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto durante una riunione assembleare effettuabile anche per via telematica. Nel caso in cui tutti i Soci partecipano all'assemblea F.I.T.T.M. per via telematica, i voti validi saranno solo quelli pervenuti entro e non oltre le 23:59 (ora italiana) dell'ultimo giorno fissato quale termine per la votazione, tale scadenza non potrà essere fissata prima del settimo giorno dalla data di convocazione comunicata via e-mail o via raccomandata. Non fa parte del presente Regolamento la "Raccolta Atti Utili" (RAU), consultabile anche in coda al presente, le cui stesure o modifiche sono solo soggette alla delibera o ratifica del C.D.(art. 25).

**Art. 2 – SCOPI**

Oltre quelli già presentati nello Statuto all'art. 2 sono anche:

1. tutelare gli interessi di tutti gli associati siano essi singoli o centri valorizzandone le competenze;
2. garantire la democraticità;
3. far divieto a se stessa e a tutti i propri associati, e per questo sanzionabili, di adottare o usare tutte quelle terminologie o denominazioni professionali proprie e relative a professioni organizzate in ordini e collegi come previsto al 5 comma art. 2 della legge 4/2013 sulle disposizioni in materia di professioni non organizzate;
4. garantire la trasparenza delle attività disciplinate ai sensi della legge 4/2013 e degli assetti associativi;
5. prestare servizi a terzi sul piano conoscitivo e informativo, adoperandosi in oltre a garantire la corretta informazione del pubblico e la tutela dello stesso così come quella dei propri associati, anche attraverso il mantenimento di uno sportello per il cittadino/consumatore, eventualmente anche presso altre strutture/enti, ai quali i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27 ter del Codice del Consumo, di cui al decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
6. rilasciare attestazioni, come previsto dagli art. 7 e 8 della legge 4/2013, e pubblicizzare i propri professionisti attraverso la tenuta di elenchi consultabili nelle sedi e sul sito internet da parte di tutti gli interessati;
7. tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, attraverso il rilascio ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, come previsto all'art. 7 della legge 4/2013 di possibile attestazione relativa:
  - a) alla regolare iscrizione alla Federazione;
  - b) ai requisiti necessari per la partecipazione alla Federazione;
  - c) agli standards qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio della propria attività;
  - d) al possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
  - e) all'eventuale possesso di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato.
8. controllare e garantire, per quanto possibile, la qualità del servizio erogato dai Soci, ed assicurare la tutela dell'utente attraverso la verifica e l'attestazione della idoneità tecnica dei propri Soci di cui al punto 7;
9. adottare un Codice di Condotta e Deontologico;
10. adottare e consigliare l'uso, da parte di tutti i soci praticanti, l'uso dell'informativa da appendere nel luogo di lavoro o comunque da farne prendere visione al cliente.
11. stimolare e individuare i criteri ed ogni iniziativa tendente alla formazione e alla preparazione tecnica dei Soci nonché al loro aggiornamento professionale permanente ai sensi della legge 4/2013 art. 5.

**12.** coordinare e unificare le singole iniziative di quanti esercitano, in qualsiasi forma, autonoma o subordinata, o amatoriale l'attività del Thai Massage, favorendo il confronto e lo scambio di esperienze, in uno spirito di rispetto e di collaborazione, indipendentemente dallo stile praticato, promuovendo lo scambio di documentazione ed esperienze tendenti a migliorare la preparazione tecnico/culturale ed il necessario aggiornamento professionale, organizzando riunioni, convegni, corsi, stage a livello locale, nazionale ed internazionale, nonché attività editoriale e di comunicazioni;

**13.** imporre l'accettazione, la sottoscrizione e il rispetto, da parte di tutti i Soci, di tutti i documenti associativi, stabilendone le sanzioni

**14.** predisporre una struttura organizzativa e tecnico scientifica (detta anche commissione studi);

### **Art. 3 – ASSOCIATI**

Oltre i Soci Fondatori e quelli Onorari, possono essere Soci della F.I.T.T.M. tutte le persone fisiche e non, che accettando e sottoscrivendo tutti i documenti associativi, in possesso dei previsti requisiti, ne facciano richiesta versando la dovuta quota attraverso le modalità previste nel presente regolamento.

I Soci della F.I.T.T.M. si dividono, come da Statuto, in:

**1. SOCIO FONDATORE:** tutti i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione. Il Socio Fondatore non ha altri privilegi se non quello di essere Socio Fondatore a vita. Il Socio Fondatore, può astenersi dal versare la quota associativa annua nel caso decida di rinunciare a svolgere la propria attività in qualità di Socio F.I.T.T.M., al proprio diritto di voto ed essere pertanto accomunato al socio onorario.

**2. SOCIO ONORARIO:** Come da statuto sono personalità o enti nominate dal Consiglio Direttivo che si sono distinte per meriti accademici o professionali inerenti gli interessi dell'associazione, in grado di fornire direttamente o indirettamente supporto o contributi alle attività dell'associazione. I membri onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, possono partecipare alle assemblee dei soci senza diritto di voto e possono ricoprire incarichi e/o rappresentare la FITTM nelle sue attività esterne;

**3. SOCIO ORDINARIO:** sono tutte le persone fisiche che hanno accettato e sottoscritto tutti i documenti associativi, in possesso di una polizza RC professionale e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; In base al tipo di formazione e competenza intrapresa o conseguita rientrano in una delle tre categorie riportate di seguito (vedere anche RAU Atto 2):

#### **a) Socio Operatore Thai Massage.**

Tale categoria, solo al fine di una archiviazione F.I.T.T.M. relativa al percorso formativo personale di ogni singolo operatore, viene ripartita in tre livelli inerenti agli anni lavorati ovvero alla personale formazione maturata nel settore del Thai Massage:

- **Junior:** è colui che ha intrapreso il percorso formativo di studio di Thai Massage:
  - Ha concluso un corso di almeno 30 ore presso una qualunque scuola e dopo averne fatta richiesta abbia superato l'esame presso un insegnante AT o una scuola attestata F.I.T.T.M. e abbia versato le quote previste.
  - Abbia effettuato almeno un corso di 30 ore, superando il test finale, presso un insegnante o una scuola F.I.T.T.M. e abbia versato le quote previste.
- **Basic:** è colui che, avendo superato l'esame presso un insegnante AT o una scuola attestata F.I.T.T.M. è in possesso dei parametri associativi per i quali la F.I.T.T.M. lo riconosce abile all'esecuzione dei soli trattamenti energetico-rilassanti, attraverso attestazione come da art. 7 della legge 4/2013 sulle disposizioni in materia di professioni non organizzate, (vedere RAU 2);
- **Senior:** è colui che, avendo superato l'esame previsto presso un insegnante AT o una scuola attestata F.I.T.T.M., è in possesso dei requisiti associativi per i quali la F.I.T.T.M. lo riconosce, abile all'esecuzione di trattamenti energetico-riequilibranti, attraverso attestazione come da art. 7 della legge 4/2013 sulle disposizioni in materia di professioni non organizzate, (vedere RAU 2);

**b) Socio Professionista Thai Massage:** è colui che, avendo superato l'esame previsto innanzi ad una commissione nominata dal C.D. della F.I.T.T.M., è in possesso dei requisiti associativi per i quali la F.I.T.T.M. lo riconosce, abile all'esecuzione di trattamenti energetico-riequilibranti anche mirati, attraverso attestazione come da art. 7 della legge 4/2013 sulle disposizioni in materia di professioni non organizzate, (vedere RAU 2);

**c) Socio Insegnante Professionista Thai Massage:** è colui che, avendo superato l'esame previsto innanzi ad una commissione nominata dal C.D. della F.I.T.T.M., è in possesso dei requisiti associativi per i quali la F.I.T.T.M. lo riconosce, abile all'insegnamento della disciplina del Thai Massage, attraverso attestazione come da art. 7 della legge 4/2013 sulle disposizioni in materia di professioni non organizzate, (vedere RAU 2).

**d) Socio Amatoriale:** è colui che ha intrapreso un percorso formativo di studio di Thai Massage e che ha concluso un corso di almeno 30 ore presso una qualunque scuola e abbia fatto richiesta alla segreteria FITTM, quale persona che pratica il Thai Massage a titolo amatoriale. È colui che pur avendo intrapreso un percorso formativo di studi di thai Massage, anche avendo per un certo periodo esercitato ha deciso di non proseguire con la propria formazione o la propria formazione permanente come previsto dalla legge 4/2013. L'attestazione rilasciata della F.I.T.T.M., al socio amatoriale in regola con la quota associativa ne attesterà la sola iscrizione. È colui che abbia appreso la disciplina del Thai Massage, anche in modo "informale", attraverso una documentata pratica di lavoro per **almeno \_\_\_ ore** presso centri o

## FEDERAZIONE ITALIANA TRADITIONAL THAI MASSAGE

associazioni nella specifica disciplina. L'attestazione rilasciata della F.I.T.T.M., al socio amatoriale in regola con la quota associativa ne attesterà la sola iscrizione.

L'attestazione della F.I.T.T.M., come previsto all'art. 7 legge 4/2013, è rilasciata solamente per tutti coloro che esercitano in qualità di Soci iscritti alla F.I.T.T.M. in regola con la quota associativa.

L'attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione ed è rinnovata ad ogni rinnovo della quota associativa per il corrispondente periodo (art. 8 legge 4/2013).

Colui che opera, iscritto alla F.I.T.T.M., ha l'obbligo di informare l'utente, che ne fa richiesta, del proprio numero di iscrizione all'associazione (art. 8 legge 4/2013) attraverso l'impiego del consenso informato.

**4 CENTRI:** sono tutte le persone giuridiche che come tutti, hanno accettato e sottoscritto tutti i documenti associativi e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; si suddividono in:

**a) Centri Affiliati F.I.T.T.M.** cioè Scuole, Centri, Spa o Associazioni affiliati F.I.T.T.M. dove vengono praticate attività inerenti al Thai Massage o alla cultura thai quali corsi o trattamenti di Thai Massage, corsi di cucina thai, corsi o divulgazione delle tradizioni, della cultura o della storia Thai, attraverso personale (operatori, professionisti, insegnanti) non iscritto e/o non in possesso di qualifiche F.I.T.T.M. (vedere RAU 2);

**b) Centri Attestati F.I.T.T.M.** cioè Scuole, Centri, Spa o Associazioni dove vengono praticati trattamenti o corsi di Thai Massage attraverso Soci FITM, dal livello operatore Basic in avanti, in regola con il pagamento della quota associativa.

### Art. 4 – QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa, uguale per tutti i soci, prevede una quota aggiuntiva diversificata in base al tipo di attestazione rilasciata dalla F.I.T.T.M., alla relativa appartenenza all'elenco di pertinenza e ad eventuali servizi supplementari offerti.

La quota associativa, secondo l'anno sociale, decorre dal 1 di ottobre di ogni anno al 30 settembre dell'anno seguente.

La quota associativa, insieme a quella aggiuntiva, viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarle entro il 30 di maggio alla segreteria F.I.T.T.M. a cui spetta l'obbligo di pubblicarle, entro il 30 giugno, sul sito web e apportare le eventuali variazioni all'ATTO 1 della Raccolta Atti Utili F.I.T.T.M. (vedere art. 25 del presente regolamento).

Tutti i Soci devono provvedere al rinnovo della propria quota associativa tra il 1 di luglio e il 30 settembre fatto salvo i Soci Onorari

Non sono tenuti a versare nessuna quota associativa i Soci Fondatori nel caso decidano di rinunciare al proprio diritto di voto e di esercitare sotto il logo F.I.T.T.M. ed essere pertanto accomunati al socio onorario, come stabilito dall'art., 3 comma 1 del presente Regolamento.

Tutti I soci Fondatori, praticanti potranno essere collocati in una delle qualifiche previste per i Soci Ordinari ma avendo versato la quota richiesta in fase di costituzione, (settembre 2009), sono stati esenti dal versare la quota per gli anni 2010 e 2011 e 2012 a titolo di risarcimento spese per il lavoro svolto e i costi sostenuti. Dovranno invece versare la dovuta quota per la prevista qualifica a partire dalla stagione lavorativa 2012/2013.

Chi si iscrive per la prima volta alla F.I.T.T.M. deve tenere presente che qualunque sia la data di iscrizione la stessa avrà scadenza il 30 settembre successivo e quindi dovrà essere rinnovata entro tale data.

Tutti coloro che avranno sostenuto e passato l'esame abilitativo per la qualifica richiesta o l'entrata in F.I.T.T.M. tra il 1 giugno e il 30 settembre una volta pagata la dovuta quota associativa verranno iscritti in F.I.T.T.M. con decorrenza 1 ottobre, salvo diversa richiesta. In questo caso la quota associativa versata avrà comunque scadenza al 30 settembre c.a.

Tutti i centri che si iscriveranno, per la prima volta, tra giugno a settembre una volta pagata la dovuta quota associativa verranno iscritti in F.I.T.T.M. con decorrenza 1 ottobre, salvo diversa richiesta. In questo caso la quota associativa versata avrà comunque scadenza al 30 settembre c.a.

Il Socio o il Centro che non abbia ancora rinnovato la quota associativa alla data del 30 settembre, di ogni anno, mantiene la posizione di Socio, ma perde a decorrere dal 1 ottobre:

- a) l'abilitazione alla pratica in qualità di Socio come da comma 1 art, 8 legge 4/2013;
- b) il rinnovo dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi rilasciata da FITM, art 8 legge 4/2013;
- c) il diritto di voto;
- d) qualsiasi incarico egli ricopra essendo venuto meno il diritto di voto;
- e) la visibilità negli elenchi di qualifica;
- f) la copertura assicurativa.

## FEDERAZIONE ITALIANA TRADITIONAL THAI MASSAGE

Al Socio o al Centro che provvederà al versamento della propria quota associativa, successivamente al 30 novembre verrà richiesto un contributo aggiuntivo di euro 25 per il disbrigo tardivo delle relative pratiche per il rilascio della emissione e l'invio dell'attestazione per l'anno in corso, il inserimento negli elenchi associativi, la riassegnazione della sua ultima qualifica ma non dell'incarico eventualmente ricoperto antecedentemente al suo mancato rinnovo. Il rinnovo avrà comunque durata fino al 30 settembre successivo.

Per rinnovi successivi ai 12 mesi ma non oltre i 24 mesi al socio verrà richiesto il pagamento anche della quota pregressa

Per rinnovi successivi ai 24 mesi il riacquisto della attestazione di qualifica, su parere del C.D. potrà essere subordinata al pagamento e al superamento dello spettante esame e del pagamento della quota associativa.

Si precisa che si fa tassativo divieto di operare con qualsiasi qualifica sotto il nome della F.I.T.T.M. a tutti coloro che non sono in regola con il pagamento della quota associativa avendo perso i requisiti previsti dal presente regolamento.

Per l'anno 2012/2013 il C.D. ha stabilito di applicare delle tariffe promo per tutti i rinnovi o le prime iscrizioni pervenute tra il 1 settembre 2012 e il 31 maggio 2013. (vedi RAU ATTO 1)

### **Art. 5 – ASSICURAZIONE PROFESSIONALE**

Tutti i Soci e i Centri iscritti alla F.I.T.T.M. che svolgano una qualunque attività, ovvero attivi professionalmente sul territorio Italiano, hanno l'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale. I Soci e i Centri che decidono di astenersi da una qualsiasi forma di attività dovranno darne comunicazione scritta firmata alla segreteria F.I.T.T.M. al fine di essere esonerati dal pagamento della quota assicurativa.

Il Premio della polizza assicurativa è in aggiunta alla quota associativa per tanto tutti coloro che sono già in possesso di una propria R.C. Professionale (alle condizioni non inferiori di quelle stipulate dalla F.I.T.T.M.) al fine dell'esenzione dal pagamento del premio assicurativo al momento dell'iscrizione o del rinnovo alla Federazione dovranno sottoscriverlo e comunicarlo alla segreteria F.I.T.T.M.

I soci operanti esclusivamente al di fuori del territorio italiano dovranno regolarsi secondo le normative locali.

### **Art. 6 – CODICE DI CONDOTTA E DEONTOLOGICO**

Il Codice Deontologico e di Condotta è la normativa di riferimento che tutti i Soci devono sottoscrivere ed inviare insieme alla documentazione per la domanda di ingresso in F.I.T.T.M. Il Codice di Condotta e Deontologico deve essere esposto nel locale di lavoro. Tutti i Soci hanno l'obbligo di sottostare al Codice di Condotta e Deontologico.

### **Art. 7 – INFORMATIVA AL CLIENTE**

Ai fini della tutela dell'operatore e, soprattutto al fine di un corretto e professionale rapporto con il cliente e, nel senso più lato della tutela della salute pubblica, è da ritenersi comunque imprescindibile fornire una sintetica informazione ai fruitori dei trattamenti Thai Massage, sia sulla disciplina alla quale si stanno per sottoporre, sia alle controindicazioni e informazioni specifiche che il cliente dovrà fornire prima dei trattamenti. L'informativa è un momento importante nel rapporto che l'operatore intrattiene con il proprio cliente. Essa è funzionale, da un lato, a fondare la fiducia del cliente nell'operatore e, dall'altro, a rendere partecipe, responsabilizzandolo, il ricevente sulle ragioni e la fondatezza del percorso energetico-riequilibrante individuato, secondo le competenze dall'operatore. Si consiglia quindi di rendere edotto il cliente al primo incontro, accertandosi della presa visione della "informativa" che verrà opportunamente affissa nell'ambiente di lavoro, prima dell'inizio del trattamento o dello svolgimento del corso, a tal fine è stata predisposto un testo di "Informativa al cliente", con il seguente testo:

#### THAI MASSAGE

La terminologia inglese "THAI MASSAGE" viene da tempo convenzionalmente e inequivocabilmente usata in tutto il mondo per indicare e tradurre il "นวดโบราณ - NUAD BORARN" l'insieme di quelle tecniche proprie della tradizione thailandese finalizzate al benessere psicofisico della persona attraverso quel particolare e articolato lavoro che viene compiuto lungo le linee energetiche alternato a tecniche di yoga passivo e momenti di rilassamento e/o meditazione e che per questo lo hanno reso così famoso. In passato, e a volte ancor oggi, il Thai Massage veniva insegnato dai monaci buddisti presso i templi e non in scuole o ospedali. Pertanto, se pur frequente e di uso estremamente comune è alquanto improprio tradurre letteralmente "THAI MASSAGE" in "MASSAGGIO TAILANDESE" secondo l'accezione occidentale del termine, infatti verrebbe meno quello che è il significato attribuitogli in oriente cioè di un "TRATTAMENTO ENERGETICO" compiuto secondo una filosofia di vita. La parola "massaggio" nell'uso corrente della lingua italiana, invece, evoca altri tipi di lavori, che già mai si andrebbero a imparare in chiesa, propri infatti, della professione medica, fisioterapica ed estetica con cui non ha nulla a

che vedere il professionista thai massage, disciplinato ai sensi della legge 4/2013 (disposizioni in materia di professioni non organizzate in Ordini o Collegi).

1. Tutti i trattamenti Thai Massage non sono e non devono essere mai considerati trattamenti estetici e/o aventi fini terapeutici.
2. L'operatore Thai Massage non è in alcun modo da considerarsi o da confondersi con la figura professionale del medico, fisioterapista, infermiere o estetista.
3. L'ambito del proprio lavoro è l'area del benessere.
4. Esercita, secondo coscienza, la propria professione di operatore Thai Massage, per altro non organizzata in ordini e collegi, nei termini e nel rispetto della Legge 4/2013 del 14 gennaio 2013 in materia di professioni non organizzate.
5. Nell'ambito della sua professione mantiene sempre un comportamento equanime, quindi giusto e leale con tutti, nel pieno rispetto della persona, della dignità umana e della salvaguardia dei minori, astenendosi da ogni qualsivoglia forma di discriminazione così come previsto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.
6. Svolge professionalmente il trattamento utilizzando le sole tecniche consentite dai metodi del Thai Massage passivo e del riequilibrio e bilanciamento energetico propri della tradizione orientale che gli competono come attestato dai requisiti regolarmente conseguiti ed eventualmente certificati, da altri organismi, di cui è sempre cosciente e rispettoso, senza mai sconfinare da questi e soprattutto nell'ambito di altre professioni, metodologie o atti di cui non detiene i titoli, in particolar modo medici, paramedici, fisioterapici ed estetici quali ad esempio diagnosi e/o prescrizioni.
7. L'operatore, dove fosse in possesso dei titoli richiesti per operare in altri settori, dovrà comunque e sempre specificare, in modo chiaro e preciso, che il suo operare esula dal tipico trattamento proprio del Thai Massage.
8. Tra gli scopi dell'operatore, vi è quello di indirizzare il Cliente verso il miglioramento della qualità della vita e il mantenimento del benessere stimolando ad un atteggiamento attivo, prevenendo così ogni forma di dipendenza.
9. Il Thai Massage va considerato quale metodo naturale di ribilanciamento ed equilibrio energetico del corpo umano, in quanto elimina e/o regola eventuali blocchi energetici ristabilendo così il flusso vitale, giovando alla salute e mira ad una migliore qualità della vita, favorisce la riattivazione di tutti i sistemi anatomico-funzionali, contribuisce a sollecitare il sistema immunitario, induce calma e può alleviare dolori di forme e/o origini diverse.
10. L'operatore, nel libero esercizio della sua professione non scenderà mai a compromessi nel rispetto dei principi e delle regole che disciplinano la professione stessa e, dove lo ritenesse opportuno, potrà rifiutare parte o tutte le sue prestazioni.
11. Ogni trattamento, sempre finalizzato al pieno benessere psico-fisico del Cliente, sarà scelto, iniziato e portato a termine solo dietro espressa volontà del Cliente medesimo.
12. Tutte le manovre, gli esercizi o quant'altro il Cliente andrà incontro, durante il trattamento, potranno essere esposte ancor più dettagliatamente, ogni qualvolta richiesto e non saranno mai imposte e quindi, è facoltà del Cliente accettarle, eseguirle e/o subirle come pure di interrompere il trattamento in qualsiasi momento, senza per questo venire meno al compenso pattuito.
13. L'operatore, nel caso si trovasse davanti o venisse messo a conoscenza da parte del Cliente di una situazione patologica, l'attività rimarrà comunque limitata all'ambito energetico e si adopererà al fine di indirizzare il Cliente verso medici o specialisti.
14. Il Cliente ha il dovere di informare il/la responsabile del Centro, nel caso presentasse un qualsiasi tipo di disturbo, patologia o malessere o malattia, altresì sottoposto a qualsiasi tipo di terapia o controllo medico ora o in futuro prima di un prossimo trattamento. Nel caso insorgessero problemi di qualsiasi natura dovrà comunicarlo così come al medico.
15. Il/La CLIENTE SI FA CARICO E SI RITIENE UNICO/A RESPONSABILE DI QUANTO TENUTO NASCOSTO O DIMENTICATO E QUINDI NON ADERENTE A QUANTO RICHiesto AL PUNTO PRECEDENTE.

Il/La Cliente è stato reso/a edotto/a e sollecitato/a alla lettura della presente INFORMATIVA sia verbalmente, sia attraverso avviso esposto, nel caso, anche sul banco della reception del Centro.

**Art. 8 – ORGANI DELLA F.I.T.T.M.:**

Come da statuto sono organi della F.I.T.T.M.:

## FEDERAZIONE ITALIANA TRADITIONAL THAI MASSAGE

1. l'Assemblea del Soci (da ora anche Assemblea);
2. il Consiglio Direttivo (da ora anche C.D.);
3. il Presidente (da ora anche Pres.);
4. il Segretario (da ora anche Seg.);
5. il Collegio dei Probiviri (da ora anche C.d.P.).

### **Art. 9 – ASSEMBLEA:**

L'Assemblea Generale, come da statuto, è l'organo principale della F.I.T.T.M. ed è composta da tutti i Soci.

I Centri possono intervenire in Assemblea attraverso il proprio rappresentante legale o con una persona da lui designata, con incarico scritto.

Hanno diritto di esprimere il proprio voto tutti i Soci in regola con le quote associative, ad esclusione dei Soci onorari.

Ogni Socio può delegare un altro Socio a rappresentarlo in Assemblea, purché entrambi in regola con le quote associative.

Ciascun Socio può intervenire in Assemblea, oltre che con il proprio voto, assumendo un massimo di tre deleghe per un totale di quattro voti.

In caso in cui il rappresentante di un Centro sia anche Socio Ordinario potrà esprimere un massimo di quattro voti (il proprio, quello del centro che rappresenta e di due deleghe).

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, formulata con preavviso scritto o telematico di almeno 15 giorni. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (anche diverso dalla sede centrale) la data e l'ora della prima e della seconda convocazione; quest'ultima potrà essere fissata anche nello stesso giorno, a distanza di non meno di un'ora dalla prima, e la dove necessario le modalità per partecipare alla stessa.

L'Assemblea può riunirsi e svolgersi secondo indicazioni riportate nella stessa convocazione:

- a) presso la sede nazionale;
- b) presso altra sede designata;
- c) là dove possibile e/o previsto attraverso via telematica;

Nel caso l'Assemblea in via telematica: prevede lo svolgimento e la votazione via email o attraverso applicativi informatici (ad es. google docs – moduli, ecc...). L'Assemblea telematica è indetta in unica convocazione e deve riportare la data di inizio e di fine. Per via telematica è contestuale alla notifica. La fine potrà essere fissata non prima di 15 giorni e non oltre i 21, entro la quale i soci potranno esprimere il loro voto nelle modalità previste all'interno della convocazione. La presente modalità assembleare è stata concepita per poter dare la possibilità anche ai Soci più distanti di poter esprimere il proprio voto..

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea inoltre deve essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 degli Associati aventi diritto di voto, secondo le modalità previste nel presente articolo.

In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale art. 2367 cod. civile.

in prima convocazione, le deliberazioni dell'assemblea, non telematica, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, e per quelle in via telematiche, sono prese a maggioranza semplice dei voti, ed è considerata valida qualunque sia il numero dei soci che si sono espressi, tranne nel caso previsto all'art. 6 comma 9 dello Statuto e in caso di scioglimento della F.I.T.T.M.. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

Nelle deliberazioni che riguardano la propria responsabilità il C.D. non ha diritto al voto.

Le azioni di responsabilità contro il C.D. della F.I.T.T.M. per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e saranno esercitate dal nuovo eletto C.D.

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti i membri del C.D., può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impegnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato al C.D.

### **Art. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO:**

Come definito dall'art. 7 dello Statuto F.I.T.T.M., il C.D. è l'Organo Esecutivo della Federazione; è eletto dalla Assemblea dei Soci, ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, oltre al Seg. e al Pres. che lo

presiede.

II C. D. può riunirsi o svolgersi per questioni logistiche e pratiche secondo indicazioni riportate nella stessa convocazione come segue:

- a) presso la sede nazionale;
- b) presso altra sede designata;
- c) là dove possibile e/o previsto attraverso collegamenti web via telematica;

Nel caso la convocazione del C.D. in via telematica prevede lo svolgimento e la votazione via email o attraverso applicativi informatici (ad es. google docs – moduli, ecc...) dovrà riportare la data di inizio e di fine entro la quale i consiglieri potranno esprimere il loro voto nelle modalità previste. La votazione sarà valida solo se si sarà espressa la metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede. La presente modalità di C.D. è stata concepita per poter dare la possibilità anche ai Soci consiglieri più distanti di poter esprimere il proprio voto.

II C.D. si deve riunire almeno tre volte l'anno, in una delle modalità suddette.

I membri del C.D. che risulteranno assenti a 4 consigli consecutivi, senza giusta causa, verranno rimossi automaticamente e cooptati dal C.D. stesso. I nuovi membri rimarranno in carica fino allo scadere naturale del C.D.

Al C.D. competono tutte quelle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi del coordinamento già riportate all'art. 7, comma 7 dello Statuto.

Il C.D. ha facoltà di costituire specifiche commissioni, di cui ne individua i membri, finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi.

Il C.D. ha il dovere tra l'altro, di individuare i membri della Commissione Tecnica Scientifica, detta anche Commissione Studi (regolamento art. 14) e quelli delle Commissioni Esaminatrici.

Il C.D. ha il dovere di stabilire i criteri di ammissione e di esclusione dei Soci ed ancora i loro diritti e obblighi (come richiesto dalla legge art. 3 del Testo Unico delle proposte di legge n. 159 e seg. della Legislazione Nazionale in merito alla Disciplina dell'Associazionismo Sociale e della legge 4/2013).

Il C.D. ha l'obbligo di ratificare tutte le proposte di tutte le Commissioni comprese quelle della Commissione Studi e delle Commissioni Esaminatrici.

Il C.D. in mancanza della Commissione Studi, provvederà direttamente a definire i programmi di studio e quali attività (convegni, simposi, seminari, stage regionali, nazionali ed internazionali etc.) saranno validi ai fini dell'aggiornamento.

Il C.D. ha il compito di variare e tenere aggiornata la Raccolta Atti Utili F.I.T.T.M. (R.A.U.) con il solo obbligo di farne comunicazione a tutti i Soci in una delle modalità previste.

#### **Art. 11 – IL PRESIDENTE:**

II Presidente, eletto dalla Assemblea dei Soci, art. 8 dello statuto, rappresenta legalmente la F.I.T.T.M. nei confronti dei terzi ed anche in giudizio.

Egli dirige la F.I.T.T.M., secondo l'art. 8 dello Statuto. In tutte le sedi il Presidente rappresenta la F.I.T.T.M. secondo gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci e del Direttivo.

In situazioni di impossibilità del Vice Presidente e dello stesso Presidente, un sostituto potrà essere nominato direttamente dal Presidente o su sua esplicita richiesta dal Consiglio Direttivo, per farne le veci e per rappresentarne la linea politica della Federazione.

Ai sensi di legge, dello Statuto e del presente Regolamento solo il Presidente della Federazione ha la rappresentanza della F.I.T.T.M. e potere di autonomia decisionale, ma con l'obbligo di relazionare e di attenersi alle indicazioni del Consiglio Direttivo stesso.

#### **Art. 12 – IL SEGRETARIO:**

Come da Statuto art.9, il Segretario cura la gestione ordinaria, la predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi (con annesse relazioni), l'organizzazione del coordinamento e mantiene i collegamenti funzionali tra gli iscritti e la struttura. Inoltre può ricoprire la carica di tesoriere e accedere al conto corrente della F.I.T.T.M.

#### **Art. 13 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI:**

Secondo l'art. 10 dello statuto il C.d.P., nominato dall'Assemblea dei Soci, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, questi nominati dal Presidente del Collegio. Il collegio interviene quale organo giudicante e deliberante al fine di dirimere ogni controversia associativa. A tal fine provvede ad emanare apposito regolamento.

I membri del Collegio dei Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Una volta eletto si riunisce per nominare il Presidente, entro 10 giorni lavorativi dalla nomina, dandone comunicazione al C.D., prendere le consegne dal Collegio uscente e stabilire un eventuale calendario dei lavori.

## FEDERAZIONE ITALIANA TRADITIONAL THAI MASSAGE

Il Presidente del Collegio ha il compito di convocare le successive riunioni secondo le necessità, di curarne l'ordine del giorno e presiederne la riunione.

Il Presidente del Collegio ha il dovere di nominare un suo sostituto in caso di propria indisponibilità.

I membri del collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche elettive all'interno della F.I.T.T.M..

Le richieste di intervento del Collegio dei Probiviri da parte del Consiglio Direttivo, del Presidente della F.I.T.T.M. o di soci devono essere inviate alla Segreteria della F.I.T.T.M. che le farà pervenire al Presidente del Collegio dei Probiviri, il quale inserirà le richieste nell'ordine del giorno della successiva riunione.

Il Collegio dei Probiviri ha la facoltà di convocare i Soci per ascoltarli e porre loro le domande che ritiene necessarie.

Il Socio convocato ha l'obbligo di presentarsi il giorno indicato e la mancata comparizione, non giustificata, potrà determinare la sospensione temporanea dalla carica di socio. In caso di recidiva potranno essere adottati anche provvedimenti disciplinari più gravi, quale l'estromissione dalla F.I.T.T.M..

Il Collegio dei Probiviri delibera validamente con la presenza di tutti e tre i membri.

### **Art. 14 – COMMISSIONE STUDI**

I membri della Commissione Studi sono nominati dal C.D., restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In ottemperanza alla legge 4/2013 il C.D. deve individuare il Direttore e i membri della Commissione Tecnico Scientifica anche detta Commissione Studi quale organismo della F.I.T.T.M. che cura, elabora e sviluppa gli aspetti culturali di tutte le attività della Federazione stimolando lo studio, la ricerca, l'evoluzione e l'adeguato aggiornamento permanente professionale dei Soci ed avanzando proposte in merito alla politica culturale al Consiglio Direttivo (vedere R.A.U. Atto 3).

La Commissione Studi, in mancanza il C.D. definirà quali attività (convegni, simposi, seminari, stage regionali, nazionali ed internazionali etc.) saranno validi ai fini dell'aggiornamento professionale una volta ratificati dal C.D. e pubblicati nella R.A.U. Atto 10 (in coda al presente regolamento).

La Commissione studi, potrà proporre al C.D., nuovi percorsi formativi la dove ve ne fosse l'esigenza.

### **Art. 15 – CARICHE ASSOCIATIVE E COMUNICAZIONI**

Sono disciplinate dall'art. 11 dello Statuto.

### **Art. 16 – DURATA DELLE CARICHE E RIELEGGIBILITA' NEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.**

Come previsto dall'art.11 dello Statuto "la durata delle cariche è di tre anni". Ogni Socio è rieleggibile alla stessa carica, per più mandati.

### **Art. 17 – REQUISITI PER L'ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI.**

Ai sensi dello Statuto, tutti i candidati alle cariche associative previste dallo Statuto stesso devono essere Soci, in regola con le quote associative.

A tutti i soci candidati alle cariche statutarie e associative, oltre a quanto specificamente indicato dallo Statuto e dal Regolamento, vengono inoltre richiesti i seguenti requisiti:

- a) non avere conflitti di interesse con gli scopi sociali;
- b) non trovarsi in situazioni di incompatibilità;
- c) non avere carichi pendenti.

### **Art. 18 - POSIZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE O INCOMPATIBILITÀ.**

Tutti i candidati alle cariche statutarie e in particolare gli eletti nel Consiglio Direttivo e il Presidente non possono rivestire la carica di Probiviri, essendo dette cariche incompatibili. Pur non sussistendo una vera incompatibilità, si devono evitare per quanto possibile i cumuli di cariche.

### **Art. 19 – PERCORSI FORMATIVI F.I.T.T.M.**

Sono stati individuati 5 percorsi formativi per auto-regolamentare, ai fini interni della FITTM, la professione del Thai Massage disciplinata ai sensi della legge 4/2013.

1. Tre Percorsi formativi per Operatore Thai Massage: Junior; Basic e Senior;
2. Un Percorso formativo per Professionista Thai Massage;
3. Un percorso formativo per Insegnate Professionista Thai Massage.

Le specifiche dei suddetti percorsi formativi sono contenute nella RAU ATTO 2



**Art. 20 – ESAMI QUALIFICHE F.I.T.T.M.**

I parametri per l'ammissione agli esami potranno essere modificati dal Direttivo della F.I.T.T.M., sentito il parere del Comitato Studi e della Commissione Esaminatrice.

Il presente regolamento prevede due tipologie di esami con precise modalità di accesso:

**1. ESAME LOCALE PER OPERATORI F.I.T.T.M. :** Si richiede di sostenere e superare uno dei due esami previsti dal RAU atto 3 per l'acquisizione delle qualifiche di Socio operatore di cui all' art. 3 comma 3 paragrafo a) del presente regolamento e il rilascio dell'attestato di qualità per i servizi erogati secondo l'art. 7 della legge 4/2013 sulle disposizioni in materia di professioni non organizzate

**a) (domanda iscrizione)** Il soggetto che intende essere ammesso ad uno dei due esami locali F.I.T.T.M. per la qualifica di Socio Operatore, e relativo rilascio dell'attestato di qualità per i servizi offerti, come previsto dalla legge 4/2013, dovrà farne richiesta alla Segreteria F.I.T.T.M. piazza del Popolo 3/1 17100 Savona, corredata da:

- modulo domanda di iscrizione, scaricabile dal sito internet della F.I.T.T.M, deve essere debitamente compilato in tutte le sue parti, e firmato. Potrà indicata la preferenza sia geografica che le specifiche della Scuola o del Professionista Insegnante A.T. presso cui si intende sostenere l'esame. Al modulo dovranno essere allegati:
- fotocopia documento d'identità;
- fotocopia codice fiscale;
- ricevuta del versamento, della quota iscrizione esame (vedere RAU ATTO 1)
- auto dichiarazione del proprio curriculum di studi, crediti formativi, operato e anni lavorati;
- accettazione e sottoscrizione di tutti i documenti associativi.

**b) (crediti formativi)** La segreteria provvederà a contattare, quando necessario un parere valutativo aggiunto, una delle Commissioni Esaminatrici che nel valutare la domanda, potrà attribuire valore di crediti alle attività professionali e formative svolte dai candidati (titoli particolari conseguiti anche all'estero, riconoscimenti speciali, pubblicazioni, partecipazione a eventi, seminari, workshop, formazione completata a grande distanza temporale o simili ecc.). La Commissione Esaminatrice quando incaricata, prima di decidere sull'ammissione all'esame, la dove ne valutasse la necessità, potrà richiedere un colloquio conoscitivo anche nelle modalità web. La Commissione Esaminatrice, una volta deliberato, dovrà darne comunicazione scritta, ovvero via mail alla segreteria F.I.T.T.M.

**c) (accettazione domanda e sede)** Una volta accettata, la domanda all'esame, verrà comunicato o confermato al richiedente la scuola o l'Insegnante Professionista A.T. per la prova.

**d) (data)** La data verrà accordata direttamente tra l'interessato e la scuola/Insegnante A.T. pertanto, se l'interessato fosse impossibilitato a presentarsi nella sessione fissata le parti provvederanno ad accordarsi per una nuova data più idonea.

**e) (domanda respinta)** Nel caso in cui la domanda venisse respinta la quota versata sarà trattenuta dalla F.I.T.T.M., e riutilizzata, con eventuale adeguamento economico, dal soggetto una volta che lo stesso, integrata la documentazione della domanda, sarà ritenuto idoneo per sostenere l'esame.

**f) (programmi e modalità esami)** L'esame consiste in più prove pratiche e una prova orale e/o scritta sul programma di esame. Spetta al C.D. Deliberare sulle proposte della Commissione Studi relative alle modalità e i programmi di esame. Le modalità e i programmi di esame, una volta deliberati, sono disponibili nella Raccolta Atti utili FITTM (Atto 2 e 3) consultabile sul sito, presso le sedi F.I.T.T.M.

**g) (non superamento esame)** In caso il candidato non dovesse superare l'esame, potrà inviare una nuova richiesta facendo riferimento alla precedente senza dover allegare tutta la documentazione prevista, eccezione fatta per la ricevuta di pagamento di una nuova quota esame quando richiesta.

**2. ESAME NAZIONALE PER PROFESSIONISTI E INSEGNANTI F.I.T.T.M.:** Si richiede di sostenere e superare uno dei due esami previsti dal RAU atto 3 per l'acquisizione delle qualifiche di Socio PROFESSIONISTA O INSEGNANTE di cui all' art. 3 comma 3 paragrafo b) e c) del presente regolamento e il rilascio dell'attestato di qualità per i servizi erogati secondo l'art. 7 della legge 4/2013 sulle disposizioni in materia di professioni non organizzate in materia di professioni non organizzate.

**a) (domanda iscrizione)** Il soggetto che intenda essere ammesso all'esame nazionale F.I.T.T.M. per una delle due qualifiche previste, dovrà presentare domanda di iscrizione alla Segreteria F.I.T.T.M. piazza del popolo 3/1 17100 Savona, o alla casella elettronica info@segreteriafittm.it, corredata da:

- modulo domanda di iscrizione debitamente compilato in tutte le sue parti;
- fotocopia documento d'identità;
- fotocopia codice fiscale;
- ricevuta del versamento, della quota iscrizione esame (vedere RAU ATTO 1);
- auto dichiarazione del proprio curriculum di studi, crediti formativi, operato e anni lavorati;
- accettazione e sottoscrizione di tutti i documenti associativi.

## FEDERAZIONE ITALIANA TRADITIONAL THAI MASSAGE

**b) (crediti formativi)** La segreteria provvederà a contattare, quando necessario un parere valutativo aggiunto, una delle Commissioni Esaminatrici. La Commissione esaminatrice nel valutare la domanda, potrà attribuire valore di crediti alle attività professionali e/o formative svolte dai candidati (titoli particolari conseguiti anche all'estero, riconoscimenti speciali, pubblicazioni, partecipazione a eventi, seminari, workshop, formazione completata a grande distanza temporale o simili ecc.). La Commissione Esaminatrice, prima di decidere sull'ammissione all'esame, la dove ne valutasse la necessità, potrà richiedere un colloquio conoscitivo anche nelle modalità web.

**c) (accettazione domanda)** Una volta accettata, la domanda all'esame, ne verrà data comunicazione per posta raccomandata ovvero posta elettronica certificata all'interessato e riportante le specifiche della sessione di esame.

**d) (annullamento)** Se l'interessato fosse impossibilitato a presentarsi nella sessione concordata dovrà darne comunicazione almeno 7 giorni prima della stessa, a mezzo raccomandata o posta elettronica alla Segreteria della FITTM. Se indicando eventualmente la sessione a lui più idonea, diversamente dovrà procedere con una nuova richiesta facendo riferimento alla precedente senza dover allegare tutta la documentazione prevista.

**e) (domanda respinta)** Nel caso in cui la domanda venisse respinta, la quota versata sarà trattenuta dalla F.I.T.T.M., e riutilizzata (con eventuale adeguamento economico) dal soggetto una volta che lo stesso, integrata la domanda, sarà ritenuto idoneo per sostenere l'esame.

**f) (programmi e modalità esami)** L'esame consiste in più prove pratiche e una prova orale e/o scritta sul programma di esame. Spetta al C.D. deliberare sulle proposte della Commissione Studi relative alle modalità e i programmi di esame.

Le modalità e i programmi di esame, una volta deliberati, sono riportati nella Raccolta Atti utili (Atti-3)

**g) (calendario e sedi esami)** La Commissione Esaminatrice definisce il calendario e le sedi d'esame comunicandoli con un anticipo minimo di tre mesi alla Segreteria F.I.T.T.M. Che provvederà a pubblicarle sulla apposita pagina nella Raccolta Atti Utili FITTM e nel sito web.

**h) (verbale sessioni d'esame):** Di tutte le sedute d'Esame verrà redatto un verbale riportante l'esito dello stesso. Il verbale sarà costituito, per ciascun esaminato, dalla trascrizione delle domande fatte e da una valutazione sintetica collegiale. Le decisioni vengono prese a maggioranza, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

In assenza di verbalizzazioni specifiche, le decisioni della Commissione devono intendersi prese all'unanimità. Tale verbale verrà trasmesso alla Segreteria F.I.T.T.M. che provvederà agli adempimenti previsti.

**i) (non superamento esame)** In caso il candidato non dovesse superare l'esame, potrà inviare una nuova richiesta facendo riferimento alla precedente senza dover allegare tutta la documentazione prevista, eccezione fatta per la ricevuta di pagamento di una nuova quota esame.

### **Art. 21 – COMMISSIONE ESAMINATRICE F.I.T.T.M.**

Ogni anno nel mese di ottobre, il Consiglio Direttivo elegge o riconferma, almeno una Commissione Esaminatrice. (RAU ATTO 4). I componenti della Commissione Esaminatrice, in numero minimo di tre, dovranno essere scelti tra Professionisti Insegnanti attestati di comprovata esperienza Potranno essere chiamati in aggiunta alla commissione esaminatrice anche incaricati di Enti Certificanti, rappresentanti di altre associazioni (ad esempio dei consumatori), rappresentanti regionali ed istituzionali.

Presidente commissione esaminatrice: al loro interno i membri della Commissione Esaminatrice eleggeranno il Presidente che per le convocazioni e le delibere applicherà le linee guida dell'articolo 7 dello Statuto per quanto compatibile.

Le Commissioni Esaminatrici, sono indicate in Atto 6 della Raccolta Atti Utili FITTM disponibile sul sito web, in tutte le sedi F.I.T.T.M. e in coda al presente Regolamento.

### **Art. 22 –ELENCHI ASSOCIATIVI**

L'insieme di tutte le persone, fisiche e non, iscritte e facenti parte della F.I.T.T.M. disposte secondo un determinato ordine e riportanti le qualifiche e i dati principali di ognuno. Tutti gli elenchi associativi sono tenuti e aggiornati dalla Segreteria della F.I.T.T.M. e sono così suddivisi:

**1. Elenco Soci FONDATORI F.I.T.T.M. (ELFO):** Questo Elenco raccoglie solamente i nominativi con relative qualifiche di tutti i Soci Fondatori.

**2. Elenco Soci F.I.T.T.M. (ESOF):** Questo Elenco raccoglie tutte le persone fisiche Soci F.I.T.T.M. con l'eventuale qualifica di cui all' art. 3 comma 3 del presente regolamento.

**3. Elenco Centri F.I.T.T.M. (ECF):** Questo Elenco raccoglie tutte le tipologie di Centri, Scuole, Spa o Associazioni con la relativa specifica di cui all' art. 3 comma 4 del presente regolamento.

## FEDERAZIONE ITALIANA TRADITIONAL THAI MASSAGE

Si ribadisce che la dicitura "Certificato" abbinato a una prevista qualifica di Socio o Centro, riportata in elenco, viene comunque assegnata da un Ente Certificante riconosciuto, nelle modalità previste dallo stesso e ha una validità triennale rinnovabile.

### **Art. 23 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

Come previsto dalla legge 4/2013, la F.I.T.T.M. fa obbligo a tutti i Soci Operatori, Professionisti e Professionisti Insegnanti per il continuo aggiornamento della loro preparazione attraverso la partecipazione a corsi, stage ed eventi. Ai fini dell'aggiornamento per la formazione professionale permanente è richiesto:

Per i Soci Junior di proseguire la propria formazione con almeno un corso all'anno scelto tra i fondamentali fino al conseguimento del titolo di Socio Basic

Per tutti gli altri Soci fatto salvo per gli amatoriali, un minimo di 30 ore di aggiornamento ogni 2 anni (OFP ore formazione permanente). Nel caso che gli attuali Soci siano entrati per deroga o comunque la loro formazione non comprenda i corsi previsti dalla categoria di appartenenza dovranno, nella loro formazione dare la priorità a tale corsi

La Commissione Studi, in mancanza il C.D., individua le possibili attività formative (corsi, convegni, simposi, seminari, stage regionali, nazionali ed internazionali etc.) e valuta altre proposte. Alcune di queste attività potranno prevedere una verifica finale sui contenuti proposti. (RAU ATTO 4).

Gli Insegnanti Professionisti Thai possono proporre alla commissione studi, in mancanza il C.D., proprie attività formative da inserire nell'elenco delle attività di formazione, la domanda dovrà essere inoltrata alla segreteria FITTM.

Il Socio che ha frequentato un evento non indicato dalla F.I.T.T.M. potrà comunque far richiesta per un eventuale credito formativo presso la Segreteria F.I.T.T.M., che provvederà a trasmetterlo alla Commissione studi o in assenza al C.D. che dovrà esprimersi entro sessanta giorni.

L'obbligo di aggiornamento decorre dal 1 Ottobre successivo all'acquisizione della qualifica.

L'inosservanza dell'obbligo di aggiornamento comporta la retrocessione temporanea del Socio alla qualifica di Socio Amatoriale con l'obbligo di operare nei soli termini di tale categoria.

Tale procedimento avviene in automatico con il non raggiungimento del monte ore o dei corsi previsti.

Successivamente alla retrocessione, qualora il Socio avrà nuovamente conseguito l'aggiornamento professionale previsto entro i 24 mesi successivi, potrà richiederne l'adeguamento alla sua ultima qualifica.

Oltre i 24 mesi successivi, il Socio riacquisisce automaticamente la qualifica persa.

Oltre i 48 mesi successivi, il Socio dovrà risostenere l'esame per la qualifica persa secondo l'iter previsto per la stessa.

### **Art. 24 – SEDI REGIONALI**

La F.I.T.T.M. prevede la possibilità da parte del C.D. di istituire o chiudere delle Sedi Regionali o in alternativa di nominare o revocare dei Referenti Regionali.

Sedi Regionali.

Le Sede Regionali operano attraverso il Responsabile Regionale.

I compiti della Sede Regionale sono di assistenza, sviluppo sul territorio.

Il Responsabile Regionale ha sostanzialmente una funzione di coordinamento del territorio fra la Sede Regionale e il Consiglio Direttivo al quale può essere chiamato a parteciparvi senza diritto di voto se non già membro dello stesso. Il Responsabile regionale dovrà relazionare preventivamente e successivamente, sulle eventuali attività Regionali al Consiglio Direttivo.

### **Art. 25 – RACCOLTA ATTI UTILI F.I.T.T.M. (R.A.U.)**

Per raccolta Atti Utili F.I.T.T.M. si intendono tutti quei documenti prodotti e deliberati dalle varie Commissioni o dal C.D. e dallo stesso deliberati o ratificati, non soggetti all'approvazione della Assemblea, ma a cui il presente regolamento rimanda per le necessarie specifiche.

La RAU dovrà:

1. essere pubblicata su apposita pagina del sito web;
2. essere consultabile presso tutte le sedi F.I.T.T.M.;

Tutti gli ATTI RAU devono riportare:

1. Numero e titolo identificativo;
2. Date delle delibere del C.D.